



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
Il Direttore Generale

Napoli li
Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – fax 0817962510

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0276218 17/04/2014 12,42

Mitt. : 5514 Direzione Generale per le Riso...

Ass. : 5101 Direzione Generale per la Prog...

Classifica : 7.1.18.



Ai Capi Dipartimento

Ai Direttori Generali

Ai Dirigenti delle UU.OO.DD.
per il tramite dei Direttori Generali

Al Responsabile degli UDCP

Al Responsabile dell'UOGP

Al Responsabile dell'Ufficio per il Federalismo

Al Responsabile del Nucleo per la
Valutazione degli Investimenti Pubblici

All'Autorità di Audit

All'AGC Avvocatura

Ai Responsabili delle Segreterie Particolari

All'Ufficio del Datore di Lavoro

e, p.c.,

All'Assessore alle Risorse Umane

Al Capo di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: decreto legge n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge n. 125 del 30/10/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” - art. 4, comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2014.

Con Circolare n. 2/2014 il Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza per il trattamento del personale, è intervenuto nuovamente sulla materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dopo la precedente Circolare n. 10/2011, al fine di illustrare le novità introdotte dall'art. 4, comma 16 *bis*, del decreto in oggetto, in vigore dal 31 ottobre

2013, e di fornire indirizzi applicativi così da assicurare un'omogenea interpretazione della norma.

La novella legislativa ha interessato l'art. 55 *septies*, comma 5 *ter*, del d. lgs. n. 165/2001, la cui attuale formulazione prevede che *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici **il permesso è giustificato** mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione **o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica**”*.

Pur restando inalterato l'incipit della norma (*“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo.....”*), la novità si sostanzia fundamentalmente nel fatto che le assenze per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici non possono più essere imputate a malattia, bensì – come esplicitato nella Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2014 – il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL ovvero di istituti contrattuali simili o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). Resta invece invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 55 *septies*.

Analizzando l'impatto sull'amministrazione regionale della novella legislativa di cui al richiamato art. 4, comma 16 *bis*, del decreto in oggetto, si desume che gli istituti ai quali il dipendente potrà far ricorso in caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, sono i permessi ex art. 19, comma 2, del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 06/07/1995 (cd. PRG), ovvero laddove l'assenza in questione sia inferiore o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire anche di un permesso a recupero, ma non del credito orario, atteso che quest'ultimo può essere utilizzato solo al di fuori della fascia obbligatoria di presenza in servizio (9.30 – 15.30 o 15.15 il venerdì).

Nel caso in cui si utilizzino i permessi per documentati motivi personali, la citata Circolare n. 2/2014 indica gli elementi che devono necessariamente risultare dalla documentazione giustificativa (la cd. attestazione di presenza) ed in particolare :

- la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige;
- l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione;
- il giorno nonché l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

La suddetta circolare chiarisce, inoltre, che l'attestazione di presenza, non configurandosi come certificazione di malattia, non deve indicare la diagnosi, né il tipo di prestazione somministrata. In riferimento alle modalità di trasmissione della stessa all'amministrazione di appartenenza, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella citata Circolare n. 2/2014, reperibile sul sito della Funzione Pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it>) sotto la voce “Documentazione”- “Circolari e Direttive”.

Vale la pena, invece, soffermarsi sull'unica deroga al principio generale fin qui illustrato, costituita dal caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici e la **situazione di incapacità lavorativa**, ovvero quando è il dipendente ammalato a doversi sottoporre a visite, terapie o esami. Trovano applicazione, in tal caso, le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia, sia in ordine al medico che deve redigere il relativo certificato (art. 55 *septies*, comma 1, del d. lgs. 165/2001 e circolare della FP n. 7/2008, par. 1), sia in ordine alle modalità di trasmissione dello stesso (circolari della FP nn. 1 e 2/2010), con conseguente applicazione del regime giuridico ed economico dell'assenza per malattia. In caso di controllo medico legale, il dipendente è tenuto a

giustificare l'assenza dal domicilio con l'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria, laddove la stessa non sia stata già trasmessa telematicamente dal medico ovvero dalla struttura.

Qualora poi, per le patologie sofferte, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie **comportanti incapacità al lavoro**, la Funzione Pubblica ritiene sufficiente anche un'unica certificazione, eventualmente pure cartacea, redatta dal medico curante, che deve attestare sia la necessità di sottoporsi a trattamenti sanitari frequenti, secondo cicli o un calendario stabilito dallo stesso medico, sia la situazione di incapacità lavorativa che tali trattamenti comportano. Tale certificazione dovrà essere presentata all'amministrazione di appartenenza prima dell'inizio della terapia e alla stessa dovranno seguire le singole attestazioni di presenza, redatte e trasmesse secondo le modalità indicate, dalle quali risultino i giorni in cui sono state effettuate le terapie, nonché l'indicazione che la prestazione è stata somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Solo in presenza di detta documentazione, le assenze determinate dalla necessità di sottoporsi, periodicamente e/o per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità lavorativa, nell'ambito del ciclo o del calendario prescritto dal medico curante, saranno imputate a malattia.

L'ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla possibilità, per il dipendente, di autocertificare l'attestazione di presenza mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445/2000, ferma restando in tal caso la necessità da parte delle Amministrazioni di acquisire informazioni dettagliate e circostanziate, nonché di attivare i relativi controlli ex art. 71 del richiamato DPR, provvedendo, in caso di dichiarazioni mendaci, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria e procedendo all'accertamento della responsabilità disciplinare.

A garanzia di uniformità, si suggerisce di adottare il modello di dichiarazione allegato alla Circolare n. 2/2014.

Attese le difficoltà interpretative emerse nella fase di prima applicazione della norma, si segnala l'opportunità di salvaguardare la posizione dei dipendenti che in buona fede abbiano fruito di eventuali giorni di assenza per malattia per effettuare visite, prestazioni specialistiche o esami, facendo salva l'imputazione a malattia quale titolo dell'assenza, fino alla data della presente nota circolare, alla quale gli Uffici in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione, onde scongiurare future ingiustificate difformità di comportamento.

Il Dirigente della UOD 16

d.ssa Patrizia Santillo



Il Direttore Generale

d.ssa Giovanna Paolantonio

